

FOGLIO INFORMATIVO GARANZIA - n. 93 PRODOTTO PROROGA MORATORIE ALLUVIONE

Cooperfidi Italia Società Cooperativa

Sede legale e direzione generale: Via A. Calzoni n. 1/3, 40128 Bologna c/o Palazzo della Cooperazione

Codice Fiscale e Partita Iva: 10732701007; Albo Società Cooperative: A202621

Intermediario Finanziario iscritto nell'Albo Unico ex art. 106 del D.lgs. 385/93; Codice meccanografico 19549

Tel: 051-0956811

E-mail: info@cooperfidiitalia.it ; PEC: cooperfidiitalia@legalmail.it ; www.cooperfidiitalia.it

Recapiti aggiornati e numeri/indirizzi e-mail di contatto con le sedi territoriali ed i relativi referenti sono indicati all'indirizzo <https://cooperfidiitalia.it/contatti/>

Informazioni sulla garanzia di Cooperfidi Italia possono essere ottenute in tutte le sedi associative territoriali di Agci, Confcooperative e Legacoop.

Compilare nel caso di offerta fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il Cliente e consegna il foglio informativo:

.....

In qualità di:

- Collaboratore/dipendente/socio di Agenzia in Attività Finanziaria iscritta nell'elenco OAM al n.
- Collaboratore/dipendente/socio di Società di Mediazione Creditizia iscritta nell'elenco OAM al n.
- Dipendente Cooperfidi Italia

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DA COOPERFIDI ITALIA

L'attività di Cooperfidi Italia consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico volte a favorire l'erogazione, da parte di Banche e Istituti Finanziari convenzionati, di finanziamenti alle piccole e medie imprese prevalentemente socie e in via residuale anche a un numero limitato di imprese non associate come stabilito dall'art. 112 comma 5 del D. Lgs. 385/93 per i Confidi iscritti nell'Albo Unico ex art. 106 dello stesso D. Lgs. 385/93.

La garanzia tecnicamente si configura nel rilascio di una fideiussione, contratto con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, in questo caso Cooperfidi Italia, garantisce un'obbligazione altrui - Cliente - obbligandosi personalmente nei confronti del creditore, in questo caso la Banca o l'Intermediario convenzionato. Codice civile all'art.1936 e seguenti.

La garanzia prestata da Cooperfidi Italia è, di norma, a prima richiesta, separata e distinta da ogni altra garanzia prestata nell'ambito del medesimo finanziamento. Esistono tuttavia ipotesi particolari di operazioni assistite da garanzia sussidiaria: in caso di mancato pagamento da parte dell'obbligato principale (il "cliente") il soggetto erogatore convenzionato provvede ad inviare al soggetto finanziato (il "cliente") richiesta di pagamento relativa al residuo debito (per capitale, interessi e spese) e, nel caso in cui lo stesso non provveda al pagamento di quanto dovuto, può richiedere l'intervento di Cooperfidi Italia per il versamento dell'importo della garanzia.

In conseguenza degli **eccezionali eventi alluvionali verificatisi a Maggio 2023 nelle Regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana**, sono stati emanati dei provvedimenti normativi, che hanno disposto degli interventi urgenti per far fronte alla situazione emergenziale sopra descritta. L'art. 11 "Sospensione dei mutui" dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 992 dell'8/05/2023 (e ss. modifiche di cui all'ocdpc n. 1003 del 14/06/2023) prevede, che i «*titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati*» hanno diritto a richiedere la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale per un massimo di 12 mesi, ossia fino al 4/05/2024 (attuale data di cessazione dello stato emergenziale), «*previa presentazione di autocertificazione del danno subito*».

In conseguenza degli **eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena** è stata emanata l'Ordinanza della Protezione Civile n. 1022 del 15/09/2023, che ha disposto alcuni interventi urgenti per far fronte alla situazione emergenziale sopra descritta. Tra le misure agevolative adottate, si evidenzia quanto disposto all'art. 9 "Sospensione dei mutui", secondo cui: «*I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati*» hanno diritto a richiedere la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale per un massimo di 12 mesi, ossia fino al 28/08/2024 (attuale data di cessazione dello stato emergenziale), «*previa presentazione di autocertificazione del danno subito*».

In conseguenza degli **eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato**, sono stati emanati dei provvedimenti normativi, che hanno disposto alcuni interventi urgenti per far fronte alla situazione emergenziale sopra descritta. Tra le misure agevolative adottate, si evidenzia quanto disposto all'art. 11 "Sospensione dei mutui" dell'Ordinanza della Protezione Civile n. 1037 del 5/11/2023, secondo cui: «*I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici*» hanno diritto a richiedere la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale per un massimo di 12 mesi, ossia fino al 2/11/2024 (attuale data di cessazione dello stato emergenziale), «*previa presentazione di autocertificazione del danno subito*».

In conseguenza degli **eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal giorno 17 settembre 2024 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini** è stata emanata l'Ordinanza della Protezione Civile n. 1100 del 21/09/2024 che ha disposto alcuni interventi urgenti per far fronte alla situazione emergenziale sopra descritta. Tra le diverse misure agevolative adottate, si evidenzia quanto disposto all'art. 8 "Sospensione dei mutui", secondo cui: «*I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati*» hanno diritto a richiedere hanno diritto a richiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità e all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (prevista per il 21/09/2025) come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione della rate dei medesimi mutui optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, «*previa presentazione di autocertificazione del danno subito*».

In conseguenza degli **eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal giorno 17 ottobre 2024 nel territorio della Regione Emilia-Romagna** è stata emanata l'Ordinanza della Protezione Civile n. 1109 del 05/11/2024 che ha disposto alcuni interventi urgenti per far fronte alla situazione emergenziale sopra descritta. Tra le diverse misure agevolative adottate, si evidenzia quanto disposto all'art. 5 "Sospensione dei mutui", secondo cui: *«I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati»* hanno diritto a richiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità e all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (prevista per il 29/10/2025) come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione della rate dei medesimi mutui optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, *«previa presentazione di **autocertificazione del danno subito**»*.

In conseguenza delle **avverse condizioni metereologiche che hanno colpito in Territorio della Regione Emilia-Romagna a partire da 1° novembre 2023** è stata emanata l'Ordinanza della Protezione Civile n. 1070 del 12/02/2024 che ha disposto alcuni interventi urgenti per far fronte alla situazione emergenziale sopra descritta. Tra le diverse misure agevolative adottate, si evidenzia quanto disposto all'art. 10 "Sospensione dei mutui", secondo cui: *«I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati»* hanno diritto a richiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità e all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione della rate dei medesimi mutui optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, *«previa presentazione di **autocertificazione del danno subito**»*. La normativa precisa, inoltre, che i tempi di rimborso, i costi dei pagamenti sospesi e i termini per l'esercizio della facoltà di sospensione siano demandati ai singoli istituti di credito, purché le stesse modalità siano state rese note alla clientela entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza. In mancanza di detta informativa, i soggetti legittimati potranno beneficiare della sospensione delle rate fino al 16/01/2025 senza oneri aggiuntivi.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

SPESE DI SEGRETERIA

Non richieste.

DIRITTI DI ISTRUTTORIA

Non richiesti.

COMMISSIONI DI GARANZIA

Le commissioni saranno calcolate considerando come base l'importo del 50% della commissione originariamente applicata alla garanzia rilasciata (che rappresenta l'importo della commissione legata alla copertura del rischio di credito), dividendo tale importo per la durata originaria della garanzia e moltiplicando il risultato così ottenuto per il numero di mesi di proroga previsti. Le commissioni saranno ponderate per il debito residuo risultante al momento della richiesta.

MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE A DISPOSIZIONE DEL CLIENTE

Il cliente può presentare un reclamo a Cooperfidi Italia, anche per lettera raccomandata A/R (a Cooperfidi Italia – Ufficio Reclami - Via Alfredo Calzoni 1/3, 40128 Bologna) o per via telematica (reclami@cooperfidiitalia.it; oppure cooperfidiitalia@legalmail.it oggetto: Reclami). Cooperfidi Italia deve rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta,

prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure a Cooperfidi Italia.

Foro competente: **Bologna**.

LEGENDA

Debitore Principale: è il soggetto di cui Cooperfidi Italia garantisce l'adempimento.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati, e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali due requisiti entrambi sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Garante: è Cooperfidi Italia, che rilascia la garanzia nell'interesse del Cliente.

Cliente: qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con Cooperfidi Italia.

Il sottoscritto nella qualità di

della società / ditta individuale

dichiara di avere ricevuto copia del presente Foglio Informativo.

Luogo e data

Firma del Cliente per presa visione

.....

.....